DECRETO ANTIFRODI E BONUS EDILIZI:

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Applicazione obbligatoria dei CCNL nei lavorati superiori a 70mila euro per godere dei bonus edilizi (superbonus, bonus facciate, bonus verde, ristrutturazioni)

- Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
- La verifica diventa obbligatoria per i soggetti (professionisti e responsabili dell'assistenza fiscale) che devono rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.
- In fase di controllo l'Agenzia delle entrate può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.
- L'obbligo decorre dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 13/2022, avvenuta il 26 febbraio, e si applicherà ai lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022.

Ripristino della cessione multipla del credito fino a un massimo di 3 cessioni

- Abrogazione del comma 1 del'art.28 del DL 4/2022 (che limitava la cessione dei crediti da bonus fiscali).
- Ripristino della cessione multipla fino a un massimo di 3
 cessioni oltre la cessione effettuata dal primo richiedente,
 a condizione che le 2 ulteriori cessioni siano effettuate nei
 confronti di banche, intermediari finanziari, società
 appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
- I crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di successive cessioni parziali.

Sanzioni pesanti per chi assevera il falso

- Reclusione da 2 a 5 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro per chi assevera il falso. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
- Tecnici asseveratori e soggetti che appongono il visto di conformità vengono sanzionati se espongono informazioni false, omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell'intervento o sull'effettiva realizzazione dello stesso, attestano falsamente la congruità delle spese.